

A tutti i clienti
Loro Sedi



[CIRCOLARE N.010 DEL 2013]

[ottobre 2013]

COLLABORATORI FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE. QUANDO VANNO REGOLARIZZATI?

Innanzitutto analizziamo, la situazione da due diversi punti di vista, quello previdenziale e quello assicurativo, per poi riassumere “lo stato dell’arte” nelle “Conclusioni”.

AMBITO PREVIDENZIALE.

Il Ministero del lavoro, con la circolare Prot. 37 / 0010478 / MA007.A001 del 10/06/2013 – si pronuncia sui collaboratori familiari fornendo indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori nelle attività imprenditoriali individuale. Detta circolare in sostanza allarga al settore commercio, l’ormai consolidato regime vigente nel mondo dell’agricoltura e in quello dell’artigianato, ma in realtà va oltre poiché si dice che “le prestazioni lavorative di pensionati o lavoratori dipendenti fruiscono di una totale “presunzione di occasionalità”. Un vero aiuto, questo, alle piccole imprese ed a quelle nelle quali il titolare è il capofamiglia e tutti i collaboratori familiari dipendono economicamente da quell’unica attività.

Dalla lettura della circolare si può affermare che: **non sono dovuti i contributi INPS per i collaboratori familiari se l’attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda.**

Inoltre viene definitivamente dichiarato che l’onere della prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è ad esclusivo carico degli ispettori.

Vengono inoltre individuate due categorie di collaboratori familiari per i quali l’obbligo contributivo viene meno: il familiare pensionato, in quanto l’attività prestata è solo occasionale e prestata con spirito solidaristico, ed il familiare occupato altrove a tempo pieno, che, quindi, presta in modo residuale il proprio lavoro nell’impresa di famiglia.

AMBITO ASSICURATIVO.

La nota INAIL 37/014184 / MA007.A001 del 5/8/2013 sancisce che **é soggetto a contribuzione il familiare collaboratore che svolga l'attività per "una due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative"**. Tale limite riguarda l'obbligo di contribuzione INAIL.

CONCLUSIONE.

L'imprenditore individuale che si avvale della collaborazione di parenti, in primo grado (genitori, figli, coniuge): A) Pensionato, B) Lavoratori a tempo pieno presso terzi, C) Disoccupati, D) Studenti (attenzione di età > 16), E) Casalinghi, qualora svolgano un periodo di attività annua complessiva < di 90 giorni (720 ore), per anno solare, **PUO' OMMETTERE QUALSIVOGLIA FORMA DI REGOLARIZZAZIONE PREVIDENZIALE** ancorché:

1. se detto periodo è > di due giornate lavorative al mese ancorché < di 10 giornate lavorative annue **DEVE PROVVEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE INAIL;**
2. se detto periodo è < di due giornate lavorative al mese e contestualmente < di 10 giornate lavorative annue **PUO' OMMETTERE QUALSIVOGLIA FORMA DI REGOLARIZZAZIONE PREVIDENZIALE;**

Al fine di gestire le Vostre aziende in modo tranquillo, tenuto conto che l'incidenza sul costo INAIL annuo di un collaboratore, si aggira sull'ordine di qualche centinaia di euro all'anno, lo scrivente consiglia agli imprenditori individuali, che si avvalgono della collaborazione dei soggetti sopra evidenziati qualora svolgano un periodo di attività annua complessiva < di 90 giorni (720 ore), per anno solare, **DI OMMETTERE LA REGOLARIZZAZIONE INPS ED ADEMPIERE ALLA FORMALE ISCRIZIONE INAIL.**

Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro:

- Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l'utilizzo delle pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 10/10/2013;
- Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati di contattare lo studio ai numeri 0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail info@studioalboraliguerra.it.



ALBORALI GUERRA dott. Giovanni